

## ENTI NON COMMERCIALI

---

### ***Il lavoro sportivo dilettantistico e le carte federali***

di **Guido Martinelli**

Non vi è dubbio che la **definizione di attività sportiva dilettantistica**, in Italia, sia figlia di un gigantesco equivoco. Infatti, nella comune opinione, è **considerata tale quella “non remunerativa”**, ovvero quella svolta per finalità altruistiche. **In realtà è tale quella svolta in settori non dichiarati professionistici dalla Federazione di appartenenza, indipendentemente che sia previsto o meno un compenso in favore di chi la svolge.** Tant'è che il nuovo statuto Coni non parla più di attività dilettantistica ma si limita a distinguere l'attività professionistica da quella non professionistica.

Però, nella “convinzione” che i “non professionisti” fossero i c.d. “*amateur*” di *decoubertiana* memoria, l'attività sportiva dilettantistica è stata oggetto, fino ad oggi, di interventi legislativi tesi a **ridurre**, se non in alcuni casi annullare, **i costi fiscali, previdenziali e assicurativi** connessi ai compensi corrisposti sulle attività di questa natura. L'organizzazione sportiva doveva riuscire a giustificare e disciplinare l'erogazione di compensi ad atleti e tecnici senza far perdere, ai soggetti eroganti e riceventi, la qualifica di dilettanti. Ciò, per il comprensibile desiderio, di continuare a far godere ai propri affiliati e tesserati, dei **benefici fiscali** collegati a tale *status*.

Alcuni esempi. La **Federazione italiana pallacanestro**, nei propri regolamenti per il settore dilettantistico, prevede che per “*i giocatori non professionisti impegnati nei campionati nazionali e regionali, nel rispetto delle norme statutarie e della vigente disciplina legislativa in materia, è esclusa ogni forma di lavoro autonomo o subordinato. Ai giocatori tesserati ed impegnati nei campionati nazionali e regionali possono essere corrisposte solo “indennità” di trasferta e rimborsi forfetari di spesa i cui importi vengono normalmente riportati nelle disposizioni organizzative annuali ...*”.

L'**accordo quadro** tra società di calcio della Lega Dilettanti e allenatori del medesimo *status* prevede che: “*L'allenatore dà atto alla società che tutte le prestazioni derivanti dal presente accordo hanno carattere dilettantistico e perciò verranno rese senza che ciò comporti alcun vincolo di lavoro subordinato*”.

La **Federazione ciclistica italiana**, al contrario, ha approvato un “contratto di lavoro sportivo per ciclista dilettante” la cui applicazione sta oggi incontrando numerose difficoltà. La **Federazione italiana pallavolo ha inserito**, nelle condizioni di ammissione al campionato di serie A1 e A2 femminili, l'obbligo del deposito, da parte dei club, in Lega, di fidejussioni a garanzia dei compensi pattuiti con le atlete.

Come si evince le Federazioni stanno scegliendo strade diversificate (e spesso complicate) per disciplinare un fenomeno che, comunque, è presente nel mondo dello sport dilettantistico: ossia un **riconoscimento economico**, a volte anche “importante”, erogato ad atleti o tecnici a fronte delle prestazioni da costoro rese ad un sodalizio sportivo dilettantistico. **Non sarebbe stato più semplice dichiarare tutti i soggetti che percepiscono compensi come sportivi professionisti** e assoggettarli alla relativa disciplina di cui alla L. 91/1981? **Sicuramente corretto ma ... costoso.** Il problema, infatti, non è di natura giuridica, rispetto alla quale del tutto condivisibili appaiono gli sforzi per equiparare gli atleti dilettanti che percepiscono compensi ai professionisti. Questi ultimi sono inquadrati come lavoratori subordinati con i conseguenti **oneri** indiretti, previdenziali, assicurativi e fiscali che gravano sui loro compensi. I non professionisti non pagano, sui loro compensi, detti oneri aggiuntivi. Oneri la cui rilevanza, ove dovesse essere sostenuta, **appare incompatibile con lo stato di salute economica di molte discipline di vertice non professionistiche.** Pertanto, vedo solo tre strade da percorrere: la prima vede gli atleti dilettanti diventare professionisti e rinunciare al 30/40% dei loro attuali compensi per far sì che i loro club possano versare dette somme a copertura dei maggiori oneri previdenziali e assicurativi senza dichiarare fallimento; convincere gli attuali “professionisti” ad abbandonare alcune delle loro attuali garanzie cambiando la L. 91/1981; “trovare” una strada intermedia. In tutti i casi il percorso non sarà facile.

Quanto sopra riportato è un **articolo scritto nel febbraio 2003. Dopo ormai quasi quattordici anni l'ho potuto riproporre senza cambiare una virgola del suo contenuto.** Le problematiche di tutti coloro i quali operano professionalmente nell'ambito delle attività sportive dilettantistiche sono rimaste inalterate. I diversi tentativi di modificare la L. 91/1981 tutti arenati.

L'augurio è di non doverlo ripubblicare, inalterato, nel 2031.

*Per approfondire le problematiche relative al terzo settore vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:*



Master di specializzazione

**TEMI E QUESTIONI DEL TERZO SETTORE CON**

**GUIDO MARTINELLI**

Milano Bologna Verona